

EMERGENZA METEO DAL 28 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
GESTIONE COMMISSARIALE AI SENSI DELL'O.C.D.P.C. N. 558/2018
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AI SENSI DELL'O.C.D.P.C. N. 837/2022

DECRETO DEL SOGGETTO RESPONSABILE

Oggetto: OCDPC n. 837/2022 – Applicazione delle deroghe in materia di conformità urbanistica, espropri ed occupazioni temporanee.

IL SOGGETTO RESPONSABILE

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 con cui è stato dichiarato, a seguito degli eccezionali eventi meteo dal 28 ottobre al 5 novembre 2018, lo stato di emergenza nel territorio regionale, per la durata di dodici mesi;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 (di seguito anche Ordinanza n. 558/2018 oppure OCDPC n. 558/2018), con cui, fra l'altro, il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato nominato Commissario delegato per l'emergenza connessa agli eccezionali eventi meteorologici suddetti, ed è stata autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri di data 21 novembre 2019 con cui lo stato emergenziale è stato prorogato per ulteriori 12 mesi;

RICHIAMATO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, tramite il quale lo stato emergenziale è stato prorogato per ulteriori dodici mesi, concludendosi pertanto in data 8 novembre 2021;

VISTI gli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 1/2018;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 837 del 12 gennaio 2022 (GU n. 26 del 1-2-2022) recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018", adottata ai sensi dall'art. 26 del D.lgs. 1/2018 (di seguito Ordinanza n. 837/2022 oppure OCDPC n. 837/2022);

CONSIDERATO che l'Ordinanza n. 837/2022 individua la Regione Friuli Venezia Giulia quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato ai sensi dell'OCDPC n. 558/2018 ed identifica l'Assessore regionale con delega alla Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia quale Soggetto Responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi, tramite le risorse disponibili sulla contabilità speciale n.

6113, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, che viene al medesimo intestata;

VISTO il comma 3 degli artt. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 837 del 12 gennaio 2022 *“il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Friuli Venezia Giulia nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*;

RICHIAMATO il Decreto DCR/174/PC/2022 del 16/02/2022 tramite il quale l'Assessore con delega alla Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia assume le funzioni di Soggetto Responsabile OCDPC n. 837/2022 per le iniziative finalizzate al completamento degli interventi programmati ed approvati dal Dipartimento e non ancora conclusi, ai sensi degli artt. 1, comma 2 e 2, comma 2 della medesima Ordinanza, prendendo altresì atto dello stato di avanzamento dei Piani degli investimenti approvati;

RICHIAMATO quanto stabilito dal Decreto del Soggetto Responsabile DCR/201/PC/2022 del 21/02/2022 in merito all'aggiornamento degli stanziamenti per gli interventi inseriti nei Piani degli investimenti finanziati dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio e 4 aprile 2019 e dalle risorse regolate con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727/2020, nonché alle modalità di subentro del Soggetto Responsabile stesso in tutte le procedure amministrativo-contabili del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore (nominato dal Commissario con decreto n. 2/2018) ancora in corso, tra cui le convenzioni vigenti con i cd. *“Soggetti Ausiliari”*;

RICHIAMATO quanto stabilito dal Decreto del Soggetto Responsabile DCR/202/PC/2022 del 22/02/2022 in merito all'individuazione della Protezione Civile come struttura preposta al coordinamento delle attività di gestione, a supporto del Soggetto Responsabile e derivanti dall'attuazione dell'Ordinanza n. 837/2022;

VISTO che con lo scadere dello stato emergenziale le procedure in materia di accertamento di conformità urbanistica non vengono più regolate dal comma 13, art. 10, della L.R. 19/2009, secondo cui *“le opere urgenti in vista di un rischio di emergenza e quelle da realizzarsi nel corso dello stato di emergenza possono essere eseguite anche qualora non sussista la conformità urbanistica”*;

PRESO ATTO che il comma 2 dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 837/2022, che disciplina le modalità di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (di cui all'Ordinanza OCDPC n. 727/2020) ed elencati nell'Allegato 1-2021-F del Decreto n. 201 del 21/02/2022, stabilisce che *“il Soggetto Responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell'articolo 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni”*;

VALUTATA la necessità di avvalersi, ai sensi del suddetto art. 1 dell'OCDPC 837/22e e per il periodo dallo stesso consentito, delle disposizioni derogatorie per la riduzione dei termini in materia di conformità urbanistica, espropri ed occupazioni temporanee specificate nell'articolo 4 della citata OCDPC n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni, al fine di:

- concludere nel tempo più breve possibile l'iter di approvazione degli interventi pianificati ai sensi dell'Ordinanza n. 727/2020, in quanto finalizzati alla difesa del territorio, all'aumento della resilienza ed alla mitigazione del rischio idrogeologico rispetto ad eventuali nuovi eventi calamitosi;
- consentire l'avvio dei lavori dei suddetti interventi prima della stagione invernale, durante la quale le avversità meteorologiche comportano spesso la sospensione dei lavori;

RITENUTO pertanto necessario stabilire dettagliatamente i termini derogatori in materia di conformità urbanistica, espropri ed occupazioni temporanee come di seguito indicato:


- partecipazione degli interessati al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed occupazioni temporanee secondo il D.P.R. 327/2001, Art. 11, co.1 e co.2: riduzione dei termini a 10 giorni;
- deposito presso la segreteria comunale secondo L.R. 5/2007 Art. 63 *sexies* co. 2: riduzione dei termini a 10 giorni;
- pareri previsti da leggi e disposizioni regionali da acquisire nell'ambito del procedimento di variante urbanistica: da rendere entro 15 giorni dalla richiesta, ovvero entro 20 giorni nel caso in cui fosse necessario acquisire valutazioni da soggetti terzi per l'espressione del parere stesso, ad eccezione del Ministero della cultura per il quale il termine è pari a 30 giorni;

DECRETA

1. di stabilire che, ai sensi dell'OCDPC n. 837/2022, art. 1, comma 2, per gli interventi elencati nell'Allegato 1-2021-F del Decreto n. 201 del 21/02/2022 e finanziati con gli stanziamenti regolati con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727/2020, i Soggetti delegati all'attuazione, possono avvalersi dei seguenti termini derogatori in materia di conformità urbanistica, espropri ed occupazioni temporanee, fino alla data del 8 maggio 2022:
 - partecipazione degli interessati al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed occupazioni temporanee secondo il D.P.R. 327/2001, Art. 11, co.1 e co.2: riduzione dei termini a 10 giorni;
 - deposito presso la segreteria comunale secondo L.R. 5/2007 Art. 63 *sexies* co. 2: riduzione dei termini a 10 giorni;
 - pareri previsti da leggi e disposizioni regionali da acquisire nell'ambito del procedimento di variante urbanistica: da rendere entro 15 giorni dalla richiesta, ovvero entro 20 giorni nel caso in cui fosse necessario acquisire valutazioni da soggetti terzi per l'espressione del parere stesso, ad eccezione del Ministero della cultura per il quale il termine è pari a 30 giorni.

Il decreto sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

IL SOGGETTO RESPONSABILE
O.c.d.p.c. n. 837/2022
dott. Riccardo Riccardi
(documento sottoscritto digitalmente)



IMPRONTA DOC 1DF4A6112839A0657FE0A655565BFABFA547F27A67BB4857A99F95DFB306FF60

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: Riccardo Riccardi

Firma in formato pdf: SGD.PROTEZIONECIVILE.FVG.IT

Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.